

**«DECRETO LAVORO» E PRESTAZIONI OCCASIONALI: IL PAGAMENTO DEL COMPENSO EFFETTUATO ANCHE C/O LE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO**

L'art. 54-bis, c. 19, del d.l. n. 50/2017<sup>[1]</sup>, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017, prevede che il pagamento del compenso spettante al lavoratore per le prestazioni rese nell'ambito del "Libretto Famiglia" e del "**contratto di prestazione occasionale**" (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 18 e 3 del 2023):

- è effettuato direttamente dall'INPS "... *attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa*";
- "**a richiesta del prestatore**, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS", può altresì avvenire "*tramite qualsiasi sportello postale*" nonché - come stabilito dall'art. 37 del d.l. n. 48/2023, modificato, **dal 4 luglio u.s.**, dalla legge di conversione n. 85/2023 (il testo "coordinato" del "Decreto lavoro" è pubblicato in questa sezione SINDACALE E PREVIDENZIALE del Notiziario) "**presso le rivendite di generi di monopolio**" (ossia le tabaccherie).

<sup>[1]</sup> Art. 1, c. 19, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017 (*le modifiche vigenti dal 4 luglio 2023, ex art. 37 del d.l. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 85/2023, sono riportate in neretto*).

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale **e presso le rivendite di generi di monopolio** a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.